NORME SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Art. 1

Diritto di obiezione di coscienza

I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle liberta' di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1993, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale
Estremi	Legge 12 ottobre 1993, n. 413
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sull-obiezione-di-coscienza-alla-sperimentazione-animale/art-1-diritto-di-obiezione-di-coscienza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it